

MOZIONE

Per interessi passivi equi nei confronti dei cittadini

del 19 febbraio 2018

Diverse leggi impongono ai cittadini il versamento di contributi, tasse o imposte. Nel caso questo non avvenga nei termini stabiliti, o che il versamento venga effettuato con più rate, è di regola riscosso un interesse di ritardo. Se questa richiesta è di principio comprensibile ed equa nei confronti di chi versa immediatamente tutto il dovuto, va considerato che a fronte di tassi di interesse di riferimento variabili nel tempo è altrettanto giusto nei confronti dei cittadini che l'interesse dovuto venga adattato. È il caso ad esempio della Legge tributaria dove ogni anno il Governo fissa il tasso di interesse sulla base dell'articolo 243 che dispone:

¹Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato.

In altre leggi, come ad esempio la LALIA, il sistema di calcolo è differente. Infatti l'interesse è fissato nella legge stessa che all'art. 106 dispone:

¹Il contributo è dovuto in dieci rate annuali esigibili dalla data di inizio dei lavori. Esso è definitivamente calcolato sul consuntivo dell'opera.

²Sull'ammontare del contributo è pure dovuto l'interesse composto sulla base di un saggio del 5% annuo.

Un interesse composto che sull'arco di 10 anni arriva quasi al 20% dell'ammontare dovuto inizialmente, un livello decisamente elevato rispetto alle condizioni di mercato che vedono la possibilità per gli enti pubblici di finanziarsi a 10 anni con tassi inferiori al 2%.

Fatte queste considerazioni si chiede al Consiglio di Stato di valutare e adattare le leggi settoriali per evitare che vi sia la riscossione di tassi di interesse manifestamente eccessivi rispetto ai tassi di riferimento.

Per il Gruppo PLR
Alex Farinelli